

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Crediti Google Cloud Platform (GCP)

Acquisizione di crediti prepagati (bundle) per il perseguimento degli obiettivi del Progetto GEMMA, coordinato dalla UOC Radiologia Senologica dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., per il periodo di 24 mesi.

PARTE I: Specifiche tecniche e prestazionali

Art 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di crediti prepagati (bundle) per risorse Cloud sull'infrastruttura erogata da Google Cloud Platform, in associazione ad un servizio di assistenza tecnica per l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

La fornitura dovrà comprendere:

1. Un bundle di crediti prepagati per un costo di € 80.000,00 (IVA esclusa) da attivare nel corso del 2025
2. Opzione per un ulteriore bundle per un costo di € 50.000,00 (IVA esclusa) da attivare nel 2026
3. Servizio di supporto tecnico con le seguenti caratteristiche minime:
 - Disponibilità h24 x 365
 - Tempo di presa in carico per richieste bloccanti: entro 12 ore
 - Tempo di presa in carico per richieste non bloccanti: entro 24 ore
 - Accesso tramite numero verde dedicato e sistema di ticketing web
 - Supporto in lingua italiana
4. Importazione (on-boarding) del tenant esistente con mantenimento delle configurazioni attuali
5. Accesso diretto alle console di gestione della piattaforma cloud
6. Monitoraggio e reportistica dei consumi

Art 2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

La fornitura dovrà garantire:

1. Accesso completo alle risorse Google Cloud Platform (GCP) per la gestione di servizi SaaS, PaaS e IaaS attraverso un tenant dedicato per IOV

2. Migrazione del tenant esistente ("On Boarding") che dovrà:

- Essere completata entro 5 giorni lavorativi dall'ordine
- Garantire il mantenimento di tutte le configurazioni attuali
- Assicurare la continuità dei servizi durante la migrazione

3. Sistema di gestione che includa:

- Console di amministrazione per la gestione autonoma delle risorse
- Cruscotto di monitoraggio dei consumi
- Sistema di reportistica mensile sull'utilizzo delle risorse
- Strumenti di alerting al raggiungimento di soglie predefinite di consumo (40% e 20% del credito residuo)

4. Service Level Agreement (SLA):

- Disponibilità del servizio: 99,9%
- Meccanismo di compensazione attraverso crediti finanziari in caso di mancato rispetto degli SLA
- Sistema di apertura ticket con tracciamento completo delle richieste che includa:
 - * ID univoco della richiesta
 - * Componenti GCP coinvolte
 - * Descrizione dettagliata dell'inconveniente
 - * Log di sistema associati

Art 3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA

Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire:

1. Modalità di accesso al supporto:

- Numero verde dedicato con risposta diretta di personale tecnico
- Sistema di ticketing via web accessibile 24/7
- Interfaccia di gestione delle richieste integrata nella Console dei Servizi

- Supporto in lingua italiana

2. Livelli di servizio garantiti:

- Orario di copertura: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Tempo di presa in carico per incidenti bloccanti: massimo 12 ore
- Tempo di presa in carico per incidenti non bloccanti: massimo 24 ore
- Numero illimitato di richieste di assistenza

3. Monitoraggio e reportistica:

- Sistema automatico di tracciamento delle richieste
- Report mensili sullo stato dei ticket aperti e chiusi
- Metriche sul rispetto dei livelli di servizio
- Notifiche automatiche sullo stato delle richieste

4. Modalità di erogazione del supporto (erogato in lingua italiana):

- Assistenza remota tramite strumenti di teleassistenza
- Supporto telefonico diretto
- Documentazione tecnica online
- Knowledge base accessibile via web

Art 4. ATTIVITÀ PREVISTE PER LA FORNITURA

FASI DI ATTIVAZIONE

L'erogazione della fornitura dovrà rispettare le seguenti fasi e tempistiche:

1. Fase di attivazione:

- Avvio entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine
- Configurazione e attivazione del tenant GCP
- Assegnazione delle credenziali di accesso alla Console di Gestione
- Verifica della corretta importazione delle configurazioni esistenti

2. Fase di configurazione:

- Migrazione del tenant esistente
- Configurazione degli strumenti di monitoraggio
- Impostazione delle soglie di alert sui consumi (40% e 20% del credito residuo)
- Attivazione dei canali di supporto tecnico

3. Fase di collaudo:

- Verifica dell'accesso alle console di gestione
- Test delle funzionalità di monitoraggio e reportistica
- Controllo della corretta migrazione delle configurazioni
- Validazione dei sistemi di ticketing e assistenza

Art 5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELL'OFFERTA TECNICA

A corredo della fornitura dovranno essere forniti:

- Link alla documentazione ufficiale GCP di riferimento
- Procedura operativa per l'apertura e gestione delle richieste di assistenza che includa:
 - * Modalità di accesso al sistema di ticketing
 - * Classificazione delle priorità dei ticket
 - * Contatti del servizio di assistenza tecnica (numero verde, portale web)
- Credenziali di accesso ai sistemi di gestione e monitoraggio
- Template per la reportistica mensile dei consumi

Art 6. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

L'applicazione dovrà mantenere il livello di sicurezza necessario a mantenere la riservatezza, disponibilità e integrità dei dati, dei flussi ed il controllo del livello di accesso alle funzioni del sistema.

A tal fine il fornitore dovrà:

- evidenziare al committente eventuali carenze sulla protezione/sicurezza del sistema per consentire un'adeguata predisposizione di contromisure a protezione della sicurezza globale dell'infrastruttura IOV;

- mettere tempestivamente in atto gli aggiornamenti sul software in esercizio necessari per l'efficace funzionamento delle componenti fornite;
- Concordare con l'UOC Sistemi Informativi le modalità e la periodicità di backup e/o estrazione/copia dei dati disponibili nel sistema.
- Prevedere la possibilità di eseguire un rollback all'ultima estrazione dati disponibili.
- Esplicitare le misure di sicurezza tecnico/organizzative che vengono messe in atto dal fornitore per l'accesso all'infrastruttura IOV da parte del proprio personale.
- Descrivere la procedura di gestione delle utenze che accedono ai sistemi IOV, quindi fornire un elenco degli utenti del Fornitore autorizzati ad accedere ai sistemi IOV tramite VPN.

La fornitura dovrà garantire il rispetto dei seguenti requisiti di sicurezza:

1. Conformità alle certificazioni:

- Certificazione ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni
- Conformità al GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- Certificazioni specifiche della piattaforma cloud GCP

2. Sicurezza dell'infrastruttura:

- Data center localizzati sul territorio europeo
- Sistemi di protezione perimetrale
- Monitoraggio continuo della sicurezza
- Sistemi di backup e ripristino dei dati

3. Gestione degli accessi:

- Autenticazione multi-fattore
- Gestione granulare dei permessi utente
- Tracciamento degli accessi
- Log delle attività amministrative

4. Comunicazione e supporto:

- Notifica tempestiva di eventuali incidenti di sicurezza
- Reportistica periodica sugli eventi di sicurezza
- Supporto nell'implementazione delle best practice di sicurezza
- Aggiornamento continuo sulle potenziali vulnerabilità

5. Obblighi di segnalazione:

- Comunicazione immediata di eventuali carenze sulla protezione/sicurezza del sistema
- Supporto nella definizione delle contromisure necessarie
- Documentazione delle azioni correttive implementate

Art 7. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FORNITORE

L'aggiudicatario dovrà essere un Premium Partner Google Cloud con le seguenti specializzazioni:

- Application Development
- Services, Location-Based Services, Work Transformation
- Enterprise, Data Analytics
- Services, Cloud Migration
- Services, Machine Learning
- Services, and Generative AI - Services

Supporto e assistenza dovranno essere erogati in lingua italiana

Art 8. VALORE DEI CREDITI ACQUISITI

In sede di offerta l'Aggiudicatario dovrà indicare oltre al costo che l'Istituto dovrà sostenere per l'acquisto dei crediti GCP, il valore effettivo dei crediti che verranno erogati.

esempio:

pacchetto	costo acquisto	valore crediti erogato
Bundle 80.000	80.000,00 €	XX.XXX €
Bundle 50.000	50.000,00 €	YY.YYY €

I costi indicati saranno omnicomprendivi di tutti i servizi che saranno erogati a corredo (es. assistenza e supporto) come richiesto nel presente capitolato. Quanto indicato nel presente capitolato (compreso il SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA) è da considerarsi come obbligatorio per poter aggiudicare la fornitura

Art 9. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 12 mesi, dall'attivazione del primo bundle del costo di € 80.000,00 (IVA esclusa) e di ulteriori 12 mesi dall'attivazione del secondo bundle opzionale del costo di € 50.000,00 (IVA esclusa) che verrà attivato, se necessario, in prossimità dell'esaurimento del primo bundle.

L'attivazione del secondo bundle opzionale è subordinata:

- all'approssimarsi dell'esaurimento dei crediti del primo bundle;

- alla formale richiesta da parte dell'Istituto;
- alla effettiva necessità per il completamento delle attività del progetto GEMMA.

L'Aggiudicatario nulla avrà da pretendere se il secondo bundle opzionale non venisse attivato.

Art 10. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

OBBLIGHI TECNICI

L'aggiudicatario si impegna a:

- Garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto
- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica di supporto
- Comunicare con almeno 15 giorni di anticipo eventuali interventi di manutenzione programmata
- Fornire report almeno mensili sull'utilizzo dei crediti cloud
- Garantire il rispetto degli SLA definiti nel presente capitolato
- Mantenere attivi e funzionanti i canali di supporto tecnico nelle modalità stabilite

Art 11. ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO

Le attività ordinarie di assistenza, manutenzione e supporto potranno essere erogate in teleassistenza. L'istituto si impegna a garantire la piena funzionalità della connessione VPN indispensabile per il corretto collegamento da remoto al sistema oggetto di contratto.

Il servizio di assistenza tecnica deve prevedere l'esecuzione di interventi volti alla risoluzione di malfunzionamenti che riguardano i servizi coperti da contratto e potranno essere svolti con interventi telefonici e/o interventi in teleassistenza.

Il servizio di assistenza deve prevedere una risposta con presa in carico del problema, in tempi garantiti come precisato in "Art 5. CRITICITA' E LIVELLI DI SERVIZIO" e deve comprendere:

- la diagnosi del problema relativo all'utilizzo dei programmi e l'interpretazione della loro natura;
- gli interventi necessari alla risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei programmi, compreso l'eventuale intervento che si rendesse necessario a questo scopo sui sistemi informatici,
- le istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei programmi dopo la risoluzione dei problemi.

Inoltre il servizio di assistenza deve comprendere le attività di supporto agli utenti amministratori o delegati nell'utilizzo della procedura applicativa quali ad esempio:

- superamento di eventuali anomalie del sistema che, pur non derivanti da errori della procedura applicativa, possono compromettere la continuità del servizio;
- verifica delle segnalazioni di errore del sistema;
- suggerimenti e indicazioni per il corretto utilizzo della procedura;

- controlli sulla corretta parametrizzazione del sistema.

Tutte le attività eseguite dovranno essere documentate da un Rapporto di Intervento redatto a cura del tecnico del Fornitore che esegue l'intervento e dovrà essere controfirmato dal DEC.

Art 12. MODALITA' DI INTERVENTO

Il servizio di manutenzione ordinaria viene effettuato presso la sede amministrativa dell'Istituto o in collegamento da remoto tramite VPN dalle sedi del fornitore.

Il servizio di assistenza potrà essere richiesto tramite:

- E-mail, all'indirizzo indicato dal fornitore (da indicare in sede di offerta)
- Chiamata, a numero di telefono predisposto per l'assistenza (da indicare in sede di offerta)

Art 13. COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO

Copertura oraria dei servizi di Manutenzione		
Manutenzione ordinaria correttiva	Lunedì - Venerdì	08:00 - 13:00
	festivi esclusi	14:00 - 17:00
Assistenza tecnica	Lunedì - Venerdì	8:00 - 13:00
	festivi esclusi	14:00 - 17:00

Art 14. CRITICITA' E LIVELLI DI SERVIZIO

Il livello di servizio della manutenzione dipende dalla criticità dell'evento che ha determinato la richiesta di intervento. Il grado di criticità è dichiarato dall'autore della richiesta di intervento ma potrà anche essere modificato dal personale autorizzato dell'Istituto.

Di seguito si riportano i livelli di servizio richiesti per la manutenzione.

Livello di Criticità	Descrizione della Criticità	Tempi di presa in carico	Tempi di Risoluzione
Critico	La totalità delle funzioni è indisponibile, c'è la certezza o anche la possibilità di corruzione dei dati; è richiesto un ripristino immediato per poter procedere con le attività bloccate del Cliente.	2 ore	8 ore
Alto	La maggior parte delle funzionalità non è disponibile o il problema riguarda funzionalità importanti che bloccano il business del Cliente; è necessario un veloce ripristino per rispettare delle scadenze imposte dall'esterno.	2 ore	12 ore
Medio	Le funzionalità non disponibili non sono cruciali e non impediscono il proseguo delle attività del Cliente; è richiesto un ripristino a breve termine per poter rispettare delle scadenze interne.	4 ore	5 giorni
Basso	L'indisponibilità è limitata a poche funzioni o comunque marginali il cui ripristino può avvenire in un periodo medio/lungo.	4 ore	Best effort/ concordato



Art 15. SERVIZIO DI RICONSEGNA A FINE APPALTO

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire le attività di estrazione, messa a disposizione e esportazione dei dati e dei documenti contenuti nel sistema, comprensivo di tutti i metadati e documenti gestiti nel corso dell'esecuzione del contratto.

A fine contratto il fornitore dovrà fornire, pertanto, il supporto necessario all'estrazione dei dati inseriti nel sistema, in un formato che possa essere utilizzabile per importare i dati estratti in un nuovo sistema che dovesse subentrare in conseguenza della stipula di un futuro contratto e consentire quindi l'importazione dei dati storici nel nuovo sistema.

PARTE II: Disposizioni generali

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preventivo e alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

Art 16. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che verrà comunicato al fornitore prima dell'avvio del servizio.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.

Art 17. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023, a verifica di conformità tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In riferimento all'importo del presente appalto, inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Durante la vigenza contrattuale la Stazione appaltante, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

Art 18. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

L'Appaltatore si impegna:

- ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art 19. REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto deve garantire l'impiego di personale in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire le attività oggetto dell'appalto con adeguati standard di qualità.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

L'Istituto si riserva di non accettare il personale messo a disposizione, in carenza delle professionalità o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Istituto non esonera le responsabilità dell'Aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

L'Aggiudicatario è obbligato per tutta la durata dell'appalto altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi referenti dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Art 20. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n.36/2023.

Art 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art 22. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'appaltatore dovrà emettere fattura elettronica secondo le seguenti modalità e tempistiche:

PRIMA FASE (2025)

- Fattura unica anticipata di € 80.000,00 (IVA esclusa) all'attivazione del servizio e caricamento del primo bundle di crediti prepagati GCP

SECONDA FASE OPZIONALE (2026)

- In caso di attivazione dell'opzione del secondo bundle, fattura unica anticipata di € 50.000,00 (IVA esclusa) al caricamento dei crediti prepagati GCP

L'Istituto Oncologico Veneto provvederà ad emettere ordinativo di fornitura a consuntivo, solo a seguito di valutazione, da parte del DEC delle prestazioni svolte, con conseguente emissione di rapporto di servizio.

Il DEC effettuerà il controllo finalizzato alla verifica di esecuzione delle predette attività, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da richiamare in fattura.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup/Dec.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Contestualmente all'emissione dei certificati di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà i certificati di pagamento.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.

L'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG ed il CUP relativi al presente contratto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituto può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo

adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art 23. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (GU del 14 dicembre 2022 n. 291) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Art 24. INADEMPIENZE E PENALITA'

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 45, c.1, lett. a) del correttivo al Codice di cui al D.L. n. 209/2024, in caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5% e l'1,5% dell'ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Oggetto della penalità	Sanzione applicata alla penalità
Non presa in carico delle segnalazioni entro i termini previsti per il livello di criticità CRITICA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Superamento dei tempi di risoluzioni previsti per il livello di criticità CRITICA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Non presa in carico delle segnalazioni entro i termini previsti per il livello di criticità ALTA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Superamento dei tempi di risoluzioni previsti per il livello di criticità ALTA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Non presa in carico delle segnalazioni entro i termini previsti per il livello di criticità MEDIA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Superamento dei tempi di risoluzioni previsti per il livello di criticità MEDIA	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Non presa in carico delle segnalazioni entro i termini previsti per il livello di criticità BASSO	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"
Superamento dei tempi di risoluzioni previsti per il livello di criticità BASSO	Per ogni ora di ritardo può essere applicata una penale pari al 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale se concordata pianificazione. Le ore di ritardo sono da calcolarsi in base a quanto stabilito al capitolo "CRITICITA' E LIVELLI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE"

Art 25. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Istituto.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Istituto, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Istituto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Istituto potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Istituto.

Art 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del veneto e dal codice civile.

Art 27. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare, l'Istituto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura di gara centralizzata a livello regionale/nazionale avente ad oggetto i beni in argomento (o loro equivalenti sotto il profilo HTA), risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate nell'ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a detta convenzione.

Art 28. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Art 29. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non si configurano come attività affidate in subappalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati di ciascuna parte, per la conclusione ed esecuzione del Contratto, sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi

e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Il Fornitore prende atto che sarà nominato responsabile del trattamento dei dati da parte dello IOV-IRCCS, come da scrittura contenuta nell’ Allegato “ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679” che si impegna a restituire sottoscritta.

Art 31. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

Art 32. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

In particolare:

Clausola 1 C: “L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

Clausola 2 A: “1. L’appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”

Clausola 4 A: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%

del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

Clausola 9 A: "1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

Clausola 10 B: "1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola 11 C: "La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."

Art 33. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario,



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

pertanto, si obbliga a manlevare l'Istituto dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Istituto, obbligandosi di tenere indenne l'Istituto dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui l'Istituto dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Istituto, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art 34. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Art 35. CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l'Ufficio Acquisti, tel. 049.8211078 o inviare richieste di chiarimento tramite e-mail ufficioacquisti@iov.veneto.it.